

COMMISSIONE X

**TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI**

101.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CERAVOLO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3977);	
SINESIO ed altri: Modifiche alla legge 16 ottobre 1973, n. 676, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (2691)	1485
PRESIDENTE	1485, 1487, 1490, 1491, 1492, 1493 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505
BALLARIN	1487, 1492, 1493 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505
GIOIA, <i>Ministro della marina mercantile</i>	1494, 1495, 1496, 1497, 1498 1500, 1501, 1503, 1504, 1505
MAROCCO, <i>Relatore</i>	1486, 1490, 1494, 1495 1496, 1497, 1498, 1500, 1501, 1503, 1504
RUSSO FERDINANDO	1490, 1504
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3978)	1505
PRESIDENTE	1505, 1506
BALLARIN	1506

	PAG.
GIOIA, <i>Ministro della marina mercantile</i>	1505, 1506
MAROCCO, <i>Relatore</i>	1505, 1506
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1506

La seduta comincia alle 18.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3977); e della proposta di legge Sinesio ed altri: Modifiche alla legge 16 ottobre 1973, n. 676, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (2691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 luglio 1975; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio, Armato, Pisicchio, Marchetti, Cattanei, Ian-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

niello, Dall'Armellina, Russo Ferdinando, Borghi, Zanini, Caiazza, Girardin, Molè, Bologna, Perrone, Pumilia, Gargani, Merli, Amodio e Marocco: « Modifiche alla legge 16 ottobre 1973, n. 676, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCO, *Relatore*. Ho già avuto modo di dire, nello svolgimento della relazione in sede referente nella seduta di ieri, alla quale mi rifaccio, come il provvedimento al nostro esame vada incontro ad esigenze ripetutamente espresse nel settore della pesca. Ci siamo però trovati in presenza di alcune norme del disegno di legge che sarebbero state meritevoli di un ulteriore approfondimento e miglioramento. Fin dall'ottobre dello scorso anno, cioè nella prima occasione in cui abbiamo esaminato il provvedimento, avevo suggerito l'opportunità di nominare un Comitato ristretto per studiare la possibilità di alcune modifiche ed estendere i benefici previsti anche a quelle categorie di pescatori che invece ne erano escluse. E ho già spiegato ieri le ragioni che non ci hanno consentito di raggiungere questo scopo. Data la limitatezza del tempo a nostra disposizione siamo oggi purtroppo costretti ad approvare il testo così com'è, salvo alcune modifiche concordate in sede di Comitato ristretto riunitosi stamattina, sulle quali anche il Governo è d'accordo, previo, naturalmente, parere favorevole della V Commissione bilancio.

In pratica, gli emendamenti che abbiamo concordato tendono ad estendere i benefici non soltanto ai natanti dalle 30 alle 300 tonnellate, ma anche a quelli dalle 10 alle 30 tonnellate. Si tratta in sostanza di un rifacimento della legge n. 479 del 1968, con alcune innovazioni: più precisamente, si prevede uno stanziamento di 9 miliardi di lire per interventi a fondo perduto, 5 miliardi per interventi creditizi per il fondo di rotazione e 2 miliardi per propaganda e pubblicità. Questi finanziamenti sono così suddivisi: il 50 per cento è destinato alle cooperative e ai loro consorzi; il 25 per cento per la pesca mediterranea; il 25 per cento per la pesca oceanica. Il tonnello ammesso è tra le 30 e le 300 tonnellate. La misura massima del contributo rispetto alla legge originaria (la n. 479 del 1968) è stata portata dal 40 al

30 per cento, con alcune eccezioni, cioè il 45 per cento a favore delle cooperative e dei loro consorzi e il 50 per cento quando si tratta di iniziative che riguardano la lavorazione o la pesca del pesce azzurro. In caso di demolizione di naviglio vetusto le predette aliquote sono aumentate del 5 per cento.

Dello stanziamento di 5 miliardi di lire per gli interventi creditizi relativi al fondo di rotazione, cui ho fatto riferimento poc'anzi, il 50 per cento è riservato esclusivamente alle cooperative ed ai loro consorzi. Il tonnello ammesso al finanziamento è compreso fra le 30 e le 150 tonnellate. Inoltre, i mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto. Tale limite è elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate.

Fra gli emendamenti da apportare al provvedimento, il più significativo è quello all'articolo 3, con il quale si estende la normativa alle imbarcazioni aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate, mentre nel disegno di legge si stabilisce una stazza lorda compresa fra le 30 e le 300 tonnellate. Con tale emendamento si copre un settore molto ampio che è tra i più poveri, per cui questo richiede un maggiore sostegno trattandosi anche di imbarcazioni destinate alla pesca costiera.

Un emendamento aggiuntivo all'articolo 8 riguarda la durata dell'ammortamento dei mutui che, rispetto alla legge n. 479 del 1968, viene elevata sino al massimo di 25 anni, solo però se i mutui sono destinati alla costruzione di immobili.

Un punto controverso concerneva l'articolo 12 del disegno di legge che è del seguente tenore: « Ad integrazione della indennità di infortunio dovuta dalle casse marittime adriatica, meridionale, tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale della indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2.000 giornaliere ».

Desidero rilevare che gli assistiti dalle casse marittime, indipendentemente da questa norma approvata dal Senato, hanno beneficiato delle duemila lire giornaliere.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

Per questo motivo, non avendo potuto modificare l'articolo 12 perché la mancanza del parere della V Commissione bilancio non ci avrebbe consentito di approvare il disegno di legge nel suo complesso, abbiamo presentato un ordine del giorno con il quale impegniamo il Governo ad accertare, prima di dare applicazione al suddetto articolo, la necessità di proporre la modifica dell'articolo 9 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, per ripartire il contributo annuo di lire 1.500 milioni concesso alle casse marittime, nel seguente modo: alla Cassa marittima adriatica il 29 per cento, alla Cassa marittima meridionale il 56 per cento, alla Cassa marittima tirrena il 15 per cento.

In definitiva, lo stanziamento previsto nella legge n. 676 del 1973 per elevare il contributo per l'indennità integrativa di infortunio a lire duemila non ha più ragione di essere, in quanto gli assistiti beneficiano comunque di questa somma per l'elevazione di altri contributi. Pertanto, per evitare che questo finanziamento fosse destinato ad altre finalità, abbiamo ritenuto di indicare nell'ordine del giorno un diverso riparto a favore delle casse marittime di modo che questo finanziamento riduca il maggiore onere che è a carico dei pescatori per poter fruire dell'assistenza delle suddette casse.

Nel confermare le dichiarazioni rese ieri mattina in sede referente, ribadisco che il gruppo della democrazia cristiana, subito dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, si impegna a riprendere in mano tutta la materia trattata nel disegno di legge per coordinarla con le precedenti leggi sulla pesca e si impegna altresì, nella misura in cui sarà possibile farlo, ad elaborare un testo unico sulla pesca. Bisogna operare in questo senso perché coloro che dovrebbero fruire di questi provvedimenti non hanno la possibilità, in questo marasma di leggi, di avere punti di riferimento precisi, con il rischio per i pescatori singoli e anche per le cooperative di non poter beneficiare e quindi utilizzare i fondi che il Parlamento mette a disposizione delle categorie. Ciò accade proprio per l'impossibilità di dare una interpretazione autentica a leggi che sono di scarsa comprensione per il modo con cui sono state elaborate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALLARIN. Il relatore ha affermato che in seno al Comitato ristretto è stato raggiunto un accordo su alcune modifiche da apportare al disegno di legge. Mi rendo conto che in questo momento non è opportuno, e neanche facile, fare un lungo discorso sulle provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima ed in genere su un settore che è stato emarginato, come del resto lo è stata l'agricoltura, però non posso fare a meno di dire che anche questo provvedimento va nella stessa direzione dei provvedimenti presi in passato, e cioè non fa altro che favorire lo sviluppo distorto che si è avuto in Italia. La politica degli incentivi, infatti, ha determinato delle sperequazioni non solo nel settore della pesca, ma anche in quelli vicini.

Le modifiche accettate dal Comitato ristretto sono marginali anche se ce n'è una importante in base alla quale si estende la normativa alle imbarcazioni aventi una stazza lorda di 10 tonnellate, anziché 30 com'era previsto nel disegno di legge. Vorrei però fare una premessa. Discutendo con il presidente della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale al fine di sollecitarne il parere, ho compreso — c'erano anche altri colleghi — che il settore della pesca è conosciuto come elemento di *folklore*, ma non nella sua vera sostanza. Non si distinguono abbastanza bene i settori della pesca, e nello stesso ministero si fa confusione; stamani citavo il caso della Cassa di previdenza marinara per dimostrare che c'è ignoranza nel settore.

In Italia sono tre i tipi di pesca marittima; la oceanica, con natanti superiori alle 300 tonnellate, i cui rapporti produttivi sono quelli di una azienda industriale; la pesca di altura, o pesca industriale, quella che nella Comunità europea si chiama pesca artigianale, e che si pratica con natanti superiori alle 10 tonnellate; la piccola pesca, con natanti inferiori alle 10 tonnellate. Il disegno di legge al nostro esame va incontro alle esigenze di uno dei settori più ricchi della pesca, mentre quello più povero e disagiato viene del tutto trascurato. Gli emendamenti che noi comunisti avevamo presentato e che il Comitato ristretto non ha potuto accogliere, si rivolgevano appunto a quel settore della pesca che è maggiormente bisognoso di aiuto, il più debole. Molti sono i fattori che determinano la povertà della fauna ittica lungo le nostre coste: l'inquinamento,

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

la pesca con attrezzi e mezzi non regolamentari, ed anche l'aumentato sforzo di pesca, perché oggi lungo le coste italiane i natanti sono quasi tutti motorizzati, ed anche con motori potenti, e quindi poche ore di pesca determinano una cattura superiore alle possibilità di riproduzione della fauna ittica.

Constatato che il numero dei natanti è oggi superiore a quelle esigenze che andrebbero rispettate per salvaguardare la pesca, dobbiamo purtroppo dire che il disegno di legge in discussione non tenta di ridurre o bloccare la costruzione di nuovi natanti, anzi, con esso facciamo un passo indietro rispetto alla legge n. 676, del 1968 perché, mentre con quella per costruire nuovi natanti se ne dovevano demolire di vecchi, con il provvedimento in discussione prevediamo, sì, la demolizione, ma l'incentivo alla demolizione è quasi nullo, ammontando al solo 5 per cento. Proprio pensando a questa situazione, abbiamo presentato una serie di emendamenti, mentre altri ne abbiamo presentati in riferimento agli incentivi per la pesca oceanica. Il settore più in crisi è infatti proprio quello della pesca oceanica. Fino a qualche anno fa l'Italia aveva 87 pescherecci che operavano al di là degli stretti, mentre attualmente non raggiungiamo le 20 unità. Ciò è stato determinato da una serie di fattori, primo tra tutti la mancanza di accordi internazionali con i paesi rivieraschi dell'Africa, e l'impossibilità di inviare i nostri pescherecci nel nord Atlantico, come fanno gli altri paesi.

Altro motivo di fondo, è che le aziende di pesca oceanica sono divenute tali dopo essere state modeste aziende di pesca locale o mediterranea; pertanto si sono date alla pesca oceanica senza le necessarie attrezzature, ed è stato difficile per loro resistere alla concorrenza dei prezzi e delle marinerie più efficienti. La mancanza, inoltre, di una rete di distribuzione, o industria del freddo, ha portato ad una grossa crisi del settore, per la cui soluzione occorrerebbe impegnare molti miliardi, di fronte ai quali le provvidenze che ci apprestiamo ad adottare sono praticamente nulle. È chiaro che i problemi della pesca oceanica non potranno essere risolti con gli incentivi a fondo perduto di 3-400 milioni all'anno, oppure con la defiscalizzazione degli oneri per 400 milioni all'anno.

Per la questione degli incentivi alla costruzione di nuove navi da pesca dalle 30 alle 300 tonnellate di peso, non capisco come i senatori siano riusciti a convincere anche il ministro dell'opportunità di porre tali limiti di peso, mentre il testo originario prevedeva il limite minimo di 10 tonnellate. Sono pertanto d'accordo con l'emendamento preannunciato dall'onorevole Marocco per ristabilire la formazione originaria, perché nell'Adriatico, da Guidonia a Trieste, la media dei pescherecci non raggiunge le 23 tonnellate, ed approvare la formulazione del Senato vorrebbe dire escludere la maggioranza dei pescatori dalle agevolazioni previste.

Altra questione delicata è quella dell'articolo 12, nei cui confronti sia l'onorevole Marocco sia noi comunisti presenteremo un emendamento. L'articolo 12, secondo le intenzioni del ministero e dei senatori, dovrebbe cancellare un errore commesso in sede di approvazione della legge n. 676 del 1973, quando è stata esclusa l'indennità di infortunio per i pescatori. Sbagliarono allora i funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel trascrivere il testo, che poi è stato approvato così com'era. Quindi, noi saremmo per l'approvazione dell'emendamento, ma di fronte alle difficoltà che vi possono essere, mancando il parere delle altre Commissioni, siamo disposti a trasformarlo in un ordine del giorno.

A questo proposito però ritengo sia giusto far presente ai commissari, e soprattutto al ministro, che sarebbe il caso di controllare come vengono spesi i fondi che il Parlamento stanziava per alcuni settori. Con la legge n. 676 sono stati stanziati un miliardo e 500 milioni di lire per la cassa marittima, per far avere ai pescatori l'assistenza ospedaliera ai familiari e l'indennità di malattia (duemila lire). Dai dati in mio possesso (forse non molto precisi ma vicini alla realtà) risulta che i pescatori assicurati con la cassa malattia sono meno di 20 mila. È evidente che i denari che il Parlamento ha stanziato sono andati a sanare i paurosi deficit di questo « carrozzone » che sarebbe ora finissero di operare in Italia. Questi tre enti mutualistici del settore, Cassa marittima adriatica, Cassa marittima meridionale e Cassa marittima del Tirreno, hanno 60 mila assistiti tra pescatori e marittimi; e abbiamo tre consigli di amministrazione, tre direzioni, palazzi, immobili

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

in quantità. Secondo me c'è anche una violazione costituzionale in quanto non tutti i pescatori e marittimi d'Italia godono di uguale trattamento, ma vi sono notevoli differenze tra gli iscritti ad una cassa e gli iscritti ad un'altra. Non solo, ma c'è difformità anche nell'ambito degli stessi territori di competenza delle casse, perché non in tutte le zone esistono uffici periferici della cassa, per cui essa si serve in alcune zone dei medici condotti, in altre di liberi professionisti, in altre ancora di agenzie. In alcune zone vi sono poliambulatori, in altre no. I sindacati stanno discutendo di questo problema e sarebbe giusto arrivare quanto prima alla soppressione di questi enti.

Una grande questione da risolvere, quindi, è quella dell'utilizzo dei fondi che il Parlamento ha messo a disposizione della cassa di previdenza marinara per i pescatori. Nel 1967 era disponibile un miliardo di lire, oggi si stanziavano due miliardi per la fiscalizzazione degli oneri sociali, mentre nel 1973 questa fiscalizzazione è stata estesa a tutti i natanti superiori alle 10 tonnellate. I ministeri della marina mercantile, del lavoro e del tesoro hanno impiegato diciassette mesi ad emettere il regolamento, mentre la legge ne prevedeva sei; e in questi ultimi mesi è successo che pescatori e armatori di questo settore sono chiamati a pagare milioni di arretrati addirittura per gente già morta o emigrata, per cui molti si trovano nella condizione di dover vendere il loro natante o peschereccio o beni immobili in quanto si prevede il pignoramento per il pagamento degli arretrati. La cassa di previdenza marinara, sembra d'intesa con il Ministero della marina mercantile, sta esaminando la possibilità di una rateizzazione degli arretrati, ma è impossibile (questa è anche l'opinione di un funzionario del ministero) far pagare chi non deve pagare delle somme invece di altri. Non si può pretendere che gli armatori della pesca paghino i contributi degli equipaggi quando questi non esistono più. Noi riteniamo che non sia stata attuata regolarmente la fiscalizzazione degli oneri sociali con questi due miliardi, e che invece essi siano stati spesi per sanare altri capitoli di bilancio della cassa di previdenza marinara.

Gli emendamenti principali che noi comunisti presenteremo riguardano il settore della piccola pesca, cioè i pescatori imbarcati su natanti inferiori alle 10 tonnellate.

I colleghi più anziani certamente ricorderanno che già sette-otto anni fa io avevo evidenziato questo problema e le terribili condizioni di discriminazione — che sussistono ancora — nei confronti dei pescatori della piccola pesca. Ancora oggi essi non godono della indennità giornaliera di malattia, né dell'indennità di disoccupazione, né dell'indennità della cassa integrazione guadagni e sono gli unici lavoratori italiani che hanno gli assegni familiari ridotti. Tutte le altre categorie di lavoratori, basta che lavorino 13 giorni, otto ore al giorno (100 ore al mese), percepiscono 26 giorni di assegni familiari. I pescatori della piccola pesca, che sono poi i più bisognosi, devono pagare i contributi per 25 giorni, anche se non lavorano. Arriviamo al punto che c'è una legge speciale, quella per la salvaguardia di Venezia del 1953, che prevede la fiscalizzazione degli oneri per le aziende del centro storico di Venezia, delle isole e di Chioggia, ma per quanto riguarda il settore della piccola pesca la previdenza sociale non ammette questa fiscalizzazione. Il che vuol dire praticamente che si tratta di un trattamento di persecuzione nei confronti dei pescatori della piccola pesca. Noi proporremo con degli emendamenti innanzitutto di adeguare il trattamento dei pescatori della piccola pesca a quello delle altre categorie, concedendo loro l'indennità di disoccupazione e di malattia.

Ci si potrà domandare come si possa risolvere questo problema con una legge e se si stia lavorando a tale soluzione. Rispondo ricordando che da sette-otto anni presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è insediata una commissione con lo scopo di fare una verifica e di modificare conseguentemente la legge n. 250, ma finora senza alcun risultato positivo.

Per questo motivo il gruppo comunista presenterà alcuni emendamenti tendenti a sanare la situazione e che meriterebbero di essere approvati; se non altro, il Parlamento dovrebbe dimostrare la sua volontà politica di non dare più solo parole ma fatti ai pescatori.

Mi sono preparato alla discussione di questo provvedimento sulla base di una documentazione della CEE sulla pesca italiana e su quella europea. Mi sono reso conto che con il provvedimento che stiamo discutendo noi non teniamo in alcun conto le indicazioni di tale studio. Baste-

rebbe, infatti, leggere quello pubblicato nel 1974 per capire che la pesca italiana è all'ultimo posto nella graduatoria della pesca europea per cui, pur avendo questo provvedimento tutte le premesse per risolvere il problema, purtroppo lascerà le cose come stanno.

RUSSO FERDINANDO. Dobbiamo accettare questo provvedimento come parziale e non totale soluzione dei problemi della pesca e dobbiamo dolerci che la fine ormai imminente della legislatura non ci permetta di risolverli come avremmo voluto. Ritengo però che tale provvedimento rappresenti al momento, l'unica misura possibile, anche per la modestia delle somme disponibili.

Una delle novità presenti in questo provvedimento, e che merita di essere sottolineata, è il fatto che s'iniziano a privilegiare, nel momento dell'assegnazione dei contributi, le imprese cooperativistiche. Era questo uno dei problemi che aveva sollevato la Conferenza nazionale sulla pesca e mi pare che privilegiare con contributi maggiori le iniziative che verranno prese dalle cooperative e dai loro consorzi abbia il significato di determinare una svolta importante e di favorire principalmente, almeno per l'avvenire, le iniziative cooperative.

Accanto a questa norma di natura economica ve n'è un'altra di carattere sociale che va sottolineata. All'articolo 12, infatti, è previsto un assegno integrativo della indennità di infortunio. Vanno ancora ricordate le norme igienico-sanitarie che i lavoratori della pesca hanno in più occasioni rivendicato, e quelle riguardanti l'incremento del consumo del « pesce azzurro ». Indubbiamente da ciò non potrà che derivare un beneficio per i consumatori e e per la bilancia dei pagamenti nel settore alimentare della pesca. In questo senso, forse, si sarebbe potuto meglio specificare come condurre tali campagne promozionali e come corresponsabilizzare i produttori interessati, le cooperative ed in consorzi dei produttori, non lasciando cioè al solo momento burocratico ed amministrativo il grosso delle responsabilità. Restano, tuttavia, aperti i problemi della piccola pesca, che non sono certamente meno importanti degli altri e che ci fanno guardare con grande preoccupazione alle condizioni dei pescatori che giorno dopo giorno abbandonano la loro pesante atti-

vità richiamati da altri settori. Tali fughe potrebbero essere frenate se almeno in parte si risolve il problema dell'erogazione di adeguate indennità di malattia e di disoccupazione. Non so se oggi o nei prossimi giorni sarà possibile un ampliamento dello spazio operativo del provvedimento, in quanto solo il relatore o il ministro potranno dire qualche cosa di preciso in merito. Sarebbe però opportuno che a questa categoria di lavoratori fosse concesso lo stesso trattamento economico, assicurativo e previdenziale previsto per i lavoratori del mondo agricolo ed industriale, perché non c'è alcun motivo valido per continuare a tenerli in uno stato di così evidente inferiorità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAROCCO, Relatore. Vorrei precisare che ci troviamo di fronte ad un provvedimento già approvato dal Senato e che, per quanto mi consta, il Comitato ristretto che ha esaminato il testo che stiamo discutendo, ha provveduto ad esporre preliminarmente una indagine conoscitiva ascoltando anche i rappresentanti delle maggiori organizzazioni della pesca a livello nazionale. Noi, pertanto, avremmo dovuto prendere atto del provvedimento ed approvarlo così come ci era stato trasmesso dal Senato. Invece, ad un attento esame del testo ci siamo accorti della presenza di numerose lacune dovute, forse, al fatto che il provvedimento è stato approvato prima delle vacanze estive dello scorso anno e che, quindi, non è stato sottoposto ad un approfondito esame. Comunque, ripeto, il Comitato ristretto della Commissione, prima di iniziare i lavori, ha ritenuto opportuno ascoltare il parere di varie personalità del settore ed i rappresentanti delle cooperative e del mondo sindacale. In quella circostanza abbiamo preso atto dell'esigenza di apportare alcune modifiche ed io ho confermato la validità della richiesta fatta in sede referente di passare il provvedimento all'esame del Comitato ristretto. Come relatore avevo predisposto una serie abbastanza nutrita di emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 12. Nel corso dell'esame del disegno di legge è apparsa evidente la necessità di elaborare alcune norme riguardanti il problema della previdenza

marinara. In sostanza, il ministro Gioia, che ha partecipato ai lavori del Comitato ristretto, ci fece giustamente osservare che, introducendo il problema della previdenza marinara, si coinvolgeva anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Allora, per evitare di bloccare l'esame del provvedimento, il ministro Gioia affermò che si sarebbe fatto carico di una iniziativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo scopo di predisporre un disegno di legge che tenesse conto di tali esigenze. Le successive vicende politiche — mi riferisco alla crisi di Governo — non hanno purtroppo consentito che il provvedimento fosse elaborato in modo definitivo dai tecnici del suddetto ministero e fosse quindi presentato al Consiglio dei ministri e poi al Parlamento.

Dobbiamo tener presente, pertanto, che noi dovevamo esaminare parallelamente il disegno di legge concernente le provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima e quello sulla previdenza marinara. Non avendo avuto la possibilità di disporre di quest'ultimo testo, ci siamo riuniti questa sera per approvare il disegno di legge sulla pesca marittima. Questo perché in me ed in altri colleghi che hanno seguito questi problemi è nata la preoccupazione di arrivare alla fine della legislatura senza poter varare un testo già approvato dal Senato, la qual cosa avrebbe suscitato inevitabilmente reazioni nel settore della pesca. Per questo motivo ho dovuto rinunciare alla presentazione di numerosi emendamenti, su cui si sarebbe dovuto richiedere il parere di altre Commissioni, con la conseguenza che non avremmo avuto il tempo materiale per approvare in via definitiva il disegno di legge.

Chiarito questo, desidero soffermarmi sull'articolo 12, del quale ho già fatto cenno nella relazione da me svolta nella sede referente, perché ritengo che si tratti di una materia molto delicata. Il Parlamento, con gli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, constatato il livello estremamente basso delle indennità di inabilità temporanea liquidate dalle casse marittime ai pescatori e, d'altra parte, l'impossibilità per la categoria medesima di sopportare i maggiori oneri contributivi che sarebbero derivati da un aggiornamento delle indennità stesse, si era preoccupato di risolvere il problema mediante una integrazione di dette indennità a carico del-

lo Stato. Con l'occasione anche era stato introdotto, a carico dello Stato, il diritto al ricovero ospedaliero per i familiari dei pescatori. Per il complesso di questi miglioramenti veniva stanziato l'importo di 1.500 milioni annui. Successivamente, però, in forza di leggi di carattere generale — l'ultima è la n. 160 del 3 giugno 1975, e dei conseguenti decreti ministeriali, le retribuzioni convenzionali della pesca sono state portate al nuovo livello, con la conseguenza che le indennità ora liquidate dalle casse marittime assorbono l'integrazione che prima era a carico dello Stato. In sostanza, è stato addossato alla categoria quell'onere che lo Stato aveva invece previsto di assumere in proprio.

Per riportare la situazione a quella voluta nel 1973, pare quindi indispensabile consolidare a favore delle casse marittime il contributo di 1.500 milioni annui, previsto dalla citata legge n. 676, quale parziale fiscalizzazione dei maggiori contributi che il settore della pesca non è assolutamente in grado di sopportare in questo momento. A tale scopo sembrava idoneo approvare la proposta di legge Sinesio ed altri n. 2691, ma non è stato possibile fare ciò per ragioni di tempo. Poiché dunque appare evidente che l'articolo 12 del disegno di legge non può avere applicazione, non appena avremo la possibilità di predisporre un altro testo che tenga conto delle indicazioni emerse nella discussione degli emendamenti che abbiamo approntato, potremo anche provvedere in modo appropriato alla modifica di tale articolo nei termini indicati in un apposito ordine del giorno che mi riservo di presentare.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta in attesa del parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti trasmessi in data odierna.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,15.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3977 nel testo del Senato. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati.

Lo stanziamento di cui al primo comma è destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del comandante della competente Capitaneria di porto relativa all'attività svolta dal richiedente nel settore della pesca.

I deputati Ballarin, Pani, Ceravolo, Guglielmino, Skerk e Foscarini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: lo stanziamento di lire 1.500 milioni, *con le altre:* lo stanziamento di lire 1.000 milioni;

all'ultimo comma, sostituire la parola: dichiarazione, *con la parola:* relazione.

BALLARIN. Con il primo emendamento noi comunisti vorremmo ridurre l'intervento dello Stato da un miliardo e mezzo ad un miliardo di lire, perché 500 milioni dovrebbero essere adoperati per la istituzione di una cassa integrazione gua-

dagni a carico dello Stato e dei comuni. Poiché però per questo emendamento occorrerebbe il parere della V Commissione bilancio, lo ritiriamo, così come ritiriamo l'altro nostro emendamento all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'entità massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è ridotta al 30 per cento.

Il predetto limite è elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro.

Le percentuali di cui al precedente comma possono essere aumentate del 5 per cento qualora il richiedente offra in demolizione natanti vetusti di sua proprietà per un tonnello non inferiore al 50 per cento di quelle delle unità da costruire. Tale aumento del contributo esclude la concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1974, n. 19. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 62 per cento della spesa documentata.

Per la realizzazione delle opere e per gli acquisti di cui alle lettere f), g) ed l) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, riconosciute a norma di legge, la percentuale del contributo è maggiorata di 10 punti. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 50 per cento della spesa documentata.

I deputati Ballarin, Pani, Ceravolo, Foscarini, Guglielmino e Scipioni hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma aggiungere:

« Per l'acquisto di natanti in proprietà indivisa da parte delle cooperative o di loro consorzi, l'entità massima del contributo non potrà superare l'80 per cento della spesa documentata ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il predetto limite è elevato al 45 per cento per le iniziative poste in essere dalle cooperative e loro consorzi e al 50 per cento per le iniziative che hanno per oggetto l'acquisto e la costruzione di impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione industriale del pesce azzurro ».

I deputati Ballarin, Pani, Foscarini, Guglielmino, Ceravolo e Fioriello hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ove le iniziative siano ammesse a contributi comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 62 per cento della spesa documentata. Il comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo, n. 479, delibererà entro sei mesi dalla approvazione della legge presente, norme per differenziare l'ammontare del contributo nazionale a seconda delle opere, distinguendo fra naviglio ed impianti a terra; a seconda della sua natura, distinguendo tra contributi in conto capitale, contributi in conto interessi o in entrambe le forme; a seconda del richiedente, avendo riguardo per le organizzazioni dei produttori riconosciute e le cooperative o loro consorzi ».

I deputati Ballarin, Pani, Ceravolo, Fioriello, Skerk e Foscarini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

BALLARIN. Ritiriamo i nostri emendamenti, onorevole presidente, per non intralciare l'iter del progetto di legge, dato che su di essi sarebbe necessario il parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

I deputati Ballarin, Pani, Fioriello, Skerk e Foscarini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

I pescatori e gli armatori singoli hanno diritto ai contributi previsti dalla presente legge per le opere di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge n. 479, modificata, solo se dimostrino di avere esercitato attività di pesca per almeno tre anni durante il quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di società, cooperative e loro consorzi richiedenti, almeno il 40 per cento del capitale sociale deve essere costituito dall'apporto finanziario di pescatori e armatori aventi i requisiti di cui sopra.

Per la costruzione di nuovo naviglio, è obbligatoria la demolizione di naviglio vetusto nella misura di almeno l'80 per cento del tonnellaggio del naviglio da costruire.

Vengono istituiti premi di demolizione nella misura di:

lire 100.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito per i natanti da 10 a 200 tonnellate di stazza lorda;

lire 70.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito per i natanti fino a 10 tonnellate di stazza lorda;

lire 120.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito a seguito di cessazione di attività senza sostituzione.

BALLARIN. Lo ritiriamo, onorevole presidente

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, sono sostituite dalle seguenti:

« a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 30 e le 300 tonnellate;

b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda su-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

periore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti ».

Il relatore onorevole Marocco ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) sostituire la cifra: 30, con l'altra: 10.

I deputati Ballarin, Pani, Foscarini, Guglielmino, Ceravolo e Fioriello hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) sostituire la cifra: 30, con l'altra: 10.

MAROCCO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento e accetto, naturalmente, quello dei deputati Ballarin e altri.

BALLARIN. Rinunciamo allo svolgimento del nostro emendamento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Questa che viene ora riproposta era la formulazione originaria del testo governativo, che è stata poi modificata dal Senato. Il Governo pertanto non ha niente in contrario a che questi identici emendamenti siano approvati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo degli identici emendamenti del relatore e dei deputati Ballarin e altri, accettati dal Governo.

(È approvato).

I deputati Ballarin, Pani, Fioriello e Foscarini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera b).

BALLARIN. Rinunciamo allo svolgimento.

MAROCCO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ballarin e altri di cui ho dato lettura, non accolto dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato nel suo complesso con la modifica apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati:

— nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, nonché all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio per i natanti di stazza lorda compresa fra le 30 e le 300 tonnellate;

— nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, nonché all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio per i natanti di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate.

I deputati Ballarin, Pani, Ceravolo e Foscarini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati per non oltre il 30 per cento alle opere di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, nonché all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento e alla sostituzione di apparati motore su scafi da pesca già in esercizio aventi stazza lorda fra le 10 e le 300 tonnellate ».

BALLARIN. Lo ritiriamo, onorevole presidente, perché altrimenti occorrerebbe il parere di altre Commissioni e si allungerebbero i tempi di approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il comitato istituito dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del ministro della marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonché, ove non ne facciano già parte ad altro titolo, dai due

rappresentanti della direzione generale della pesca marittima in seno al Comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascun anno, saranno sottoposte al parere del comitato di cui alla prima parte del precedente comma, che dovrà pronunciarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il predetto comitato dovrà altresì esprimere il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui che dovranno essere deliberate, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479, dal comitato previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

I deputati Ballarin, Ceravolo, Pani, Guglielmino e Foscarini hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: nonché, ove non ne facciano già parte, fino alla fine del periodo con le altre: nonché da un rappresentante delle Regioni a statuto speciale ed uno delle Regioni a statuto ordinario.

BALLARIN. Poiché le regioni hanno competenza legislativa primaria per quanto riguarda le acque lagunari, riteniamo sia giusto che del comitato facciano parte anche due loro rappresentanti.

MAROCCO, *Relatore*. Ho l'impressione che, poiché si tratta di una rappresentanza che innova la tradizionale composizione del comitato previsto dalla legge n. 479 del 1968, che dovrebbe anche comprendere i rappresentanti degli enti locali periferici, vi sarebbe bisogno del parere della I Commissione affari costituzionali.

BALLARIN. Ma il comitato è un organo consultivo, non decisionale.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Non ricordo ora se i pareri di questo organo siano vincolanti, certo è che il ministro non si discosta mai dal parere

espresso dal comitato. Ritengo poi che l'introduzione di rappresentanti regionali appesantirebbe troppo quest'organo e prego quindi l'onorevole Ballarin di ritirare il suo emendamento.

BALLARIN. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Ballarin ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: 30 dicembre di ciascun anno, aggiungere le altre: e dopo il 30 giugno di ciascun anno, e dopo le parole: 31 marzo dell'anno successivo, aggiungere le altre: e dopo il 30 settembre.

BALLARIN. Lo spirito di questo emendamento è che le decisioni avvengano ogni sei mesi anziché ogni anno.

MAROCCO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario. Vorrei spiegare all'onorevole Ballarin le ragioni che ci hanno indotto all'attuale formulazione dell'articolo 5. In precedenza si verificava un fatto secondo me non equo, perché in presenza di una certa disponibilità dello stanziamento si esaminavano le domande e si concedeva il massimo del contributo, con il risultato che, fatalmente, a chi arrivava per ultimo veniva concesso, ad esempio, invece che un contributo del 40 per cento, uno del 12 per cento. È giusto invece che tutte le domande accolte debbano avere la stessa percentuale. Con il criterio introdotto con questa norma le istruttorie sono più serie e quando si arriva alla conclusione si fa non solo un lavoro ordinato, ma corrispondente ad un massimo di equità, perché le percentuali sono tutte uguali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ballarin e altri di cui ho dato lettura, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Ad integrazione del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

Il 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma precedente è destinato alle cooperative ed ai loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Le lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è così ulteriormente modificata:

« a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 30 e le 150 tonnellate ».

Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, si applicano anche alle navi per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.

Il relatore, onorevole Marocco, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la cifra: « 30 » con l'altra: « 10 ».

Gli onorevoli Ballarin, Pani, Fioriello, Foscarini, Guglielmo e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la cifra: « 30 » con l'altra: « 10 ».

MAROCCO, *Relatore*. Raccomando alla Commissione il mio emendamento e, naturalmente, sono favorevole a quello degli onorevoli Ballarin ed altri.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo è favorevole a questi identici emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo degli identici emendamenti del relatore e dei deputati Ballarin e altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Ballarin, Ceravolo e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

BALLARIN. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è abrogato.

I mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il limite di cui al precedente comma è elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate.

Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Gli onorevoli Ballarin, Pani, Ceravolo, Guglielmo e Foscarini hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere le parole: « e a navi acquisite in proprietà indivisa da cooperative e loro consorzi ».

BALLARIN. Lo ritiro, perché su di esso occorrerebbe acquisire il parere di altre Commissioni.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Marocco, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, è elevata sino al massimo di 25 anni ».

Gli onorevoli Ballarin, Pani, Ceravolo, Foscari e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è elevata fino al massimo di anni 25, se destinati alla costruzione di immobili ».

MAROCO, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento e, naturalmente, sono favorevole a quello degli onorevoli Ballarin e altri.

BALLARIN. Rinunciamo allo svolgimento del nostro emendamento.

GIOIA, *Ministro della Marina mercantile*. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo degli identici emendamenti del relatore e dei deputati Ballarin e altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, riconosciuti idonei dalla Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Gli onorevoli Ballarin, Ceravolo, Skerk e Fioriello hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « I natanti dovranno rispondere alle garanzie di sicurezza del lavoro per quanto riguarda le attrezzature di bordo ».

BALLARIN. È un comma pleonastico, che non modifica la norma, ma la rafforza.

MAROCO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ballarin e altri di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati concessi benefici disciplinati dalla presente legge, se effettuati prima che siano trascorsi otto anni dall'erogazione dei benefici stessi, sono subordinati ad apposita autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Qualora l'interessato abbia usufruito del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla restituzione di una quota del contributo stesso pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni compresi fra la data della domanda di autorizzazione e la scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le stesse limitazioni valgono, per quanto applicabili, per gli impianti e le attrezzature a terra. In tal caso il termine di otto anni decorre dalla data del collaudo.

L'onorevole Ballarin ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: « ed » con l'altra « od ».

BALLARIN. È un emendamento non formale, anche se si tratta della modifica di una sola parola. Ritengo che la dizione « la vendita ed il cambio di destinazione » non sia chiara, perché sembra che si debbano richiedere tutte e due.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Ma più avanti si dice « sono subordinati », al plurale; quindi ritengo che non sussista alcun equivoco.

BALLARIN. Se questa è l'interpretazione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Pani, Guglielmino e Foscarini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Qualora l'interessato abbia usufruito del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla restituzione di una quota del contributo stesso pari a tanti ottavi quanti sono gli anni compresi tra la data della domanda di autorizzazione e la scadenza della termine di cui al comma precedente ».

BALLARIN. Lo ritiro, in quanto occorrerebbe richiedere il parere di altre Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Al primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Il suddetto contributo è elevato, per ciascun anno del biennio 1976-1977, a lire 2.400 milioni ed è esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti ».

Gli onorevoli Ballarin, Pani, Ceravolo, Skerk, Guglielmino e Fioriello hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « ed è esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti ».

BALLARIN. Questo emendamento riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali. Riteniamo che questi 400 milioni in più debbano andare a vantaggio dei pescatori della pesca mediterranea, che tra l'altro sono stati chiamati recentemente a pagare centinaia e centinaia di milioni e non sono in grado di farlo.

MAROCCO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. È chiaro che la pesca oceanica è in crisi ed è anche vero che con questo provvedimento non si risolve il problema, ma almeno lo si attenua.

BALLARIN. In questo caso il vantaggio è per gli armatori.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. La prima richiesta era di 800 milioni di lire all'anno, ma dopo che un gruppo di esperti ha esaminato la situazione si è ritenuto opportuno ridurre lo stanziamento a 400 milioni, concessi con questa specifica destinazione. Per questo mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ballarin e altri, di cui ho dato lettura non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Ad integrazione della indennità di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale della indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2.000 giornaliere.

Gli onorevoli Ballarin, Pani e Fioriello hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12;

sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« L'articolo 9 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è sostituito, con effetto 1° luglio 1975, del seguente articolo:

« Lo Stato versa alle casse marittime, per le prestazioni da esse dovute al settore pesca ed anche in relazione ai contributi che le casse medesime riscuotono per

conto di altri enti, un contributo annuo complessivo di lire 1.500 milioni così ripartito: alla Cassa Marittima Adriatica il 29 per cento; alla Cassa Marittima Meridionale il 56 per cento; alla Cassa Marittima Tirrena il 15 per cento.

Le percentuali di ripartizione potranno essere modificate annualmente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su richiesta delle casse marittime.

I versamenti saranno effettuati in rate semestrali posticipate nel corso di ciascun esercizio ».

BALLARIN. Ritiro i due emendamenti e mi riservo di trasformare il secondo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Ballarin, Pani e Fioriello hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

« Le tabelle contributive assoggettabili a contributi che gli armatori e i pescatori sono tenuti a versare alle Casse marittime sono le stesse di quelle di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 luglio 1967, numero 658, e successive modificazioni.

Dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1976 le relative percentuali contributive saranno adeguate in modo tale da non determinare aumenti di contribuzione ».

BALLARIN. Lo ritiriamo, riservandoci di presentarlo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13

A decorrere dai sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone del demanio marittimo, è sottoposto al pagamento di una tassa per l'occupazione degli specchi

acque e delle aree demaniali ove trovasi ubicato pari a lire 500 al mese per ogni tonnellata di stazza lorda.

Qualora il suddetto naviglio dovesse costituire intralcio al regolare svolgimento dell'attività portuale, il Capo del compartimento potrà ordinare agli interessati la rimozione secondo la procedura dettata dall'articolo 73 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dall'articolo 90 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni; in caso di inottemperanza, si potrà procedere d'ufficio alla rimozione, ai sensi dei predetti articoli.

Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro delle finanze, saranno disciplinate le modalità di riscossione della tassa di cui al presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, allo scopo di provvedere all'organizzazione di una campagna pubblicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici del Mediterraneo ed in particolare del pesce azzurro. Il relativo programma sarà sottoposto al parere del Comitato previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, numero 479, che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Gli onorevoli Ballarin, Pani, Ceravolo, Foscari e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, aggiungere le parole:

« e sarà attuato in collaborazione con il Ministero della agricoltura e foreste, con le regioni e gli enti locali, con le organizzazioni cooperative ».

BALLARIN. Ritiriamo l'emendamento, anche se riteniamo che la propaganda che il Ministero dell'agricoltura e delle fore-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

ste ha fatto per il consumo del pescato sia stata inadeguata e non abbia dato risultati positivi, anche perché non ha avuto alcun rapporto con le regioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Ballarin, Pani, Ceravolo, Foscarini e Fioriello hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

I commercianti di prodotti ittici sono esclusi dai benefici della presente legge.

Sono altresì escluse le industrie di trasformazione di pesce in farina, salvo che non lavorino esclusivamente scarti di pesce o pesci di dimensioni superiori a quelle previste dalle leggi e regolamenti che disciplinano la pesca.

Gli enti locali sono ammessi ai benefici della presente legge per la costruzione di impianti a terra da dare in concessione per la gestione a cooperative e loro consorzi.

BALLARIN. Poiché nel settore della pesca gli unici che traggono vantaggiosi guadagni sono i commercianti, e ciò non è giusto, questo articolo aggiuntivo tende a sanare tale situazione. Da tale regolamentazione vanno escluse le industrie di trasformazione che fanno uso di pesce che può essere commestibile.

MAROCCO, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Questo problema è stato lungamente dibattuto anche al Senato. Pur avendo noi stabilito percentuali abbastanza alte di blocco degli stanziamenti in favore della cooperazione, non esiste ancora un'efficiente organizzazione in materia. Esiste però da parte di tutti il fondato dubbio che le cooperative non siano in grado di assorbire i finanziamenti. I presentatori dell'articolo aggiuntivo potrebbero ritirarlo e ripresentarlo come ordine del giorno, come è già stato fatto al Senato.

BALLARIN. Non credo che ne valga la pena.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Avrebbe una funzione rafforzativa.

BALLARIN. Allora lo ritiriamo e ci riserviamo di ripresentarlo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Pani, Ceravolo, Scipioni e Fioriello hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-ter.

Al fine esclusivo della pesca del tonno nel Mediterraneo, i benefici della presente legge sono usufruibili anche per la costruzione di non oltre 10 battelli speciali di stazza lorda compresa tra le 200 e le 500 tonnellate. Per le suddette navi si prescinde dall'obbligo della demolizione di naviglio vetusto

BALLARIN. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Fioriello, Foscarin, Scipioni, Guglielmino, Skerk e Pani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-quarter.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1958, n. 250 è così modificato:

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, associate o no in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la disoccupazione e per la tubercolosi presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; per le malattie presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni

BALLARIN. È necessario che i pescatori beneficino, insieme con tutti gli altri lavoratori, di tutte le provvidenze. In più, si rende necessario inserire le parole « per la disoccupazione » perché, intendiamo così stabilire il diritto dei pescatori ad essere assicurati anche in caso di disoccupazione.

MAROCCO, *Relatore*. Sul principio sono d'accordo, ma la mia preoccupazione

nasce dal fatto che forse è necessario il parere della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Personalmente sarei favorevole, ma dovrei sentire il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Faccio presente che in seno all'VIII Commissione del Senato si è parlato dell'esigenza di dare una diversa impostazione all'istruzione professionale marinara. È stato presentato un ordine del giorno in tal senso ed io ho sottoposto all'esame del ministro della pubblica istruzione un disegno di legge che mi auguro sarà da lui condoviso. Se presentate un ordine del giorno, anche se si tratta di materia che non è di mia competenza, preparerò il disegno di legge e lo trasmetterò al ministro del lavoro per il necessario concerto. Di più non posso fare.

BALLARIN. Di questa questione parliamo ormai da decenni. Infatti già nel 1958 si rilevò che si trattava di una pesante discriminazione a carico dei pescatori, per cui noi dobbiamo sanare questa ingiustizia. Mentre tutte le categorie hanno raggiunto questi traguardi assistenziali, non si capisce perché debbano essere esclusi i pescatori della piccola pesca imbarcati su natanti inferiori alle 10 tonnellate. Ormai è diventato impossibile spiegare questa diversità di trattamento che si riscontra anche per l'indennità di malattia, su cui abbiamo presentato il successivo articolo aggiuntivo. Poiché i lavoratori pagano i contributi per avere questa assicurazione, non credo che occorra richiedere il parere di altre Commissioni.

MAROCCO, *Relatore*. Ribadisco di essere contrario per le ragioni che ho indicato in precedenza, e cioè che bisogna richiedere il parere della Commissione lavoro.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Confermo che personalmente sarei favorevole all'articolo aggiuntivo perché va incontro alle giuste richieste dei pescatori. Ritengo però che questa non sia la sede competente, per cui non sono in grado di esprimere l'assenso del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ballarin e altri, 14-qua-

ter, di cui ho dato lettura, non accolto dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Ballarin, Pani, Foscarini, Fioriello, Scipioni e Skerk hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-quinquies.

L'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 250 è così modificato:

« La lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:

a) quelle previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, compresa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

La lettera b) del primo comma è sostituita dalla seguente:

b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

La lettera d) del primo comma è sostituita dalla seguente:

d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e precisamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica, ostetrica, nonché l'indennità giornaliera di malattia. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalità stabiliti per gli operai dell'industria.

Il secondo comma è soppresso ».

BALLARIN. Rinunciamo all'illustrazione.

MAROCCO, *Relatore*. Sono contrario per le stesse ragioni che ho indicato in sede di discussione del precedente articolo aggiuntivo.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ballarin. *14-quinquies*, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Ballarin, Fioriello, Pani, Foscarini, Ceravolo e Guglielmino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*sexies*.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250 e il decreto ministeriale 8 aprile 1961 sono così modificati:

« Agli effetti dei contributi assicurativi il salario è fissato in lire 2.500 giornalieri per un numero di 15 giornate mensili pari alla media mensile di attività lavorativa.

Gli aventi diritto percepiranno gli assegni familiari per 26 giorni, secondo le modalità della legge 17 ottobre 1961, numero 1038 e successive modificazioni ».

BALLARIN. Lo ritiro, essendo stati respinti i nostri precedenti articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Pani, Skerk, Ceravolo, Guglielmino, Foscarini e Fioriello hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*septies*.

Ai pescatori iscritti negli elenchi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che per effetto delle intemperie, di divieti dovuti a regolamentazione di periodi di pesca o di altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro per più di 15 giorni consecutivi, spetta l'integrazione salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, numero 869, per le giornate di lavoro non prestate, alle condizioni, limiti, modalità previsti dai decreti medesimi.

Tale integrazione salariale sarà corrisposta fino ad un massimo di tre mesi e per l'intero periodo saranno corrisposti gli assegni familiari.

BALLARIN. Lo ritiro perché, avendo la Commissione approvato l'articolo 1 nella formulazione originaria, non vi sono ormai più disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Fioriello, Pani, Foscarini, Ceravolo e Guglielmino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*octies*.

Per le prestazioni di cui al precedente articolo il concorso finanziario dello Stato è di lire 500 milioni annui a partire dall'anno 1976, mentre le imprese di pesca e i pescatori sono tenuti a versare alla cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, un contributo pari all'1 per cento della retribuzione fissata dalle tabelle contributive.

BALLARIN. Per gli stessi motivi ritiro anche questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Marocco, ha presentato il seguente emendamento, che recepisce il parere della V Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 6.400 milioni per gli anni 1975 e 1976 si provvede quanto a lire 2.500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 3.900 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

MAROCCO, *Relatore*. Lo do per svolto, onorevole presidente.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Marocco e Ballarin hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3977, con riferimento specifico alla norma prevista dall'articolo 12 del disegno di legge medesimo, rilevato che le finalità perseguite da tale norma è quella di corrispondere una integrazione dell'indennità di infortunio agli assicurati imbarcati sui natanti da pesca; tenuto conto anche dell'avvenuto trasferimento delle competenze sull'assistenza sanitaria alle regioni;

impegna il Governo

ad accertare, prima di dare applicazione all'articolo 12 del disegno di legge citato, la necessità di proporre la modifica dell'articolo 9 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, per ripartire il contributo annuo di lire 1500 milioni concesso alle Casse marittime, nel seguente modo: alla Cassa marittima adriatica il 29 per cento, alla Cassa marittima meridionale il 56 per cento, alla Cassa marittima tirrena il 15 per cento.

(0/3977/1/10)

MAROCCO. Rinunciamo allo svolgimento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo lo accetta.

MAROCCO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Pani e Fioriello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti

impegna il Governo

ad equiparare le tabelle contributive assoggettabili a contributi che gli armatori

e i pescatori sono tenuti a versare alle casse marittime a quelle di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 luglio 1967, numero 658, e successive modificazioni e a far sì che dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1976 le relative percentuali contributive siano adeguate in modo tale da non determinare aumenti di contribuzione.

(0/3977/2/10)

BALLARIN. Attualmente i pescatori e i marittimi imbarcati su natanti superiori a 10 tonnellate sono assicurati per le pensioni presso la cassa di previdenza marinara e per l'assistenza malattia presso le casse marittime. Per il pagamento dei contributi si prendono in considerazione le tabelle retributive, in quanto non è possibile calcolare quanto guadagnano e quindi quanto debbono versare di contributi. Le tabelle per la cassa di previdenza marinara vengono approvate con decreto dal ministro del lavoro di concerto con i ministri della marina mercantile e del tesoro. Quindi vi è un decreto di questi ministri per fissare le tabelle; delle casse marittime si occupa invece solo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. sentite le casse medesime.

Ora, vi è una notevole diversità fra le tabelle per la cassa di previdenza marinara e quelle per le casse marittime, per cui si verifica che un marinaio assicurato presso la cassa di previdenza marinara, paghi i contributi in base ad una retribuzione di 150.000 lire prevista nelle tabelle, mentre per le casse marittime la tabella prevede un contributo su 90.000 lire. Questo fa sì che l'indennità di malattia che riceve il pescatore ed il marittimo sia nettamente inferiore a quella che potrebbe percepire se le tabelle fossero unificate. Per questo motivo abbiamo presentato l'ordine del giorno con il quale impegniamo il Governo ad unificare le tabelle, e cioè la tabella per la cassa di previdenza marinara deve essere uguale a quella per le casse marittime.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione per la parte di mia competenza e promuoverò l'azione necessaria per ottenere l'adesione degli altri ministri.

BALLARIN. Non insisto per la votazione.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Ferdinando, Marzotto Caortorta e Marocco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,

considerata la difformità con cui è oggi regolata la previdenza nel settore della pesca,

impegna il Governo

a uniformare su tutto il territorio nazionale i trattamenti previdenziali della Cassa di previdenza per i pescatori della pesca oceanica, della pesca mediterranea e della piccola pesca.

(0/3977/3/10)

RUSSO FERDINANDO. Rinunciamo allo svolgimento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Lo accetto come raccomandazione perché anche questo ordine del giorno investe la competenza del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

RUSSO FERDINANDO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marocco, Russo Ferdinando e Ballarin hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,

impegna il Governo

a sviluppare la campagna pubblicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici, attuandola in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura e foreste, con le regioni e gli enti locali, con le organizzazioni cooperative.

(0/3977/4/10)

MAROCCO. Rinunciamo allo svolgimento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo lo accetta.

MAROCCO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Pani, Foscarini, Skerk, Ceravolo, Gugliel-

mino, Fioriello, Scipioni e Ciacci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,

nell'approvare il disegno di legge n. 3977, recante « Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima »;

considerato che il supersfruttamento delle risorse marine lungo le coste italiane ha raggiunto livelli oltremodo dannosi,

impegna il Governo

a far sì che lo stanziamento di cui al primo articolo sia destinato, per i primi due esercizi, nella misura massima possibile a favore delle cooperative, dei loro consorzi e delle organizzazioni di produttori per opere ed impianti a terra.

(0/3977/5/10)

BALLARIN. Rinunciamo allo svolgimento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Lo accetto come raccomandazione nell'ambito delle disposizioni in vigore.

BALLARIN. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Marocco e Ferdinando Russo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti

impegna il Governo,

a far sì che le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, associate o no in cooperative o compagnie, possano beneficiare del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e siano assicurate per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la disoccupazione e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

(0/3977/6/10)

BALLARIN. Rinunciamo allo svolgimento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Lo accetto come raccomandazione nei limiti della competenza del mio ministero

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

e con l'impegno di rappresentare al ministro del lavoro e della previdenza sociale le esigenze in esso indicate.

BALLARIN. Non insistiamo per la votazione

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ballarin, Marocco e Ferdinando Russo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,

considerata la precaria situazione previdenziale dei pescatori,

impegna il Governo:

a garantire i pescatori per quanto riguarda le assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, compresa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

a concedere gli assegni familiari nel settore dell'industria;

a garantire l'assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e precisamente il diritto all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica, ostetrica, nonché l'indennità giornaliera di malattia e ad erogare le prestazioni predette al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalità stabilite per gli operai dell'industria.

(0/3977/7/10)

BALLARIN. Rinunciamo allo svolgimento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Lo accetto come raccomandazione nei limiti della competenza del mio ministero e con l'impegno di rappresentare al ministro del lavoro e della previdenza sociale le esigenze in esso indicate.

BALLARIN. Non insistiamo per la votazione. Dichiaro inoltre che il gruppo comunista voterà contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi su mutui pescherecci (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 luglio 1975.

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975 e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.

Il contributo sarà concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché ai pescatori singoli che of-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

frano in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire.

Il contributo sarà corrisposto annualmente *pro rata* all'istituto finanziatore ».

Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unità e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;

b) miglioramento delle unità e dei galleggianti di cui alla precedente lettera *a)* mediante nuove installazioni per uso della pesca ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, è autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.

Il ministro della marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno è assunto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore onorevole Marocco, ha presentato il seguente emendamento, che rece-

pisce il parere della V Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 si provvede quanto a lire 150 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 150 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

MAROCO, *Relatore*. Rinuncio allo svolgimento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

BALLARIN. In sede di Comitato ristretto avevamo presentato una proposta alternativa, in base alla quale demandavamo alle regioni la gestione di questa materia. Poiché essa non è stata accolta, preannuncio il voto contrario del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3977).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	15
Voti contrari	8

(*La Commissione approva*).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1976

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3977 risulta assorbita la proposta di legge Sinesio e altri n. 2691.

Disegno di legge: « Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3978).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	15
Voti contrari	8

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Canestrari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Foscari, Lombardi Giovanni, Mancini Antonio, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Miotti Carl Amalia, Pan, Pezzati, Piccinelli, Pisanu, Russo Ferdinando, Volpe e Zoppi.

La seduta termina alle 20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO